

Regolamento di Polizia Rurale

CAPO I° GENERALITÀ

ART. 1 – Oggetto e Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale sul territorio Comunale regolamentando in particolare le attività e le azioni di natura rurale. Lo scopo del presente Regolamento è la gestione e la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni presenti in altri regolamenti Comunali o a leggi statali o regionali.

ART. 2 - Gli strumenti operativi

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle Normative Statali, Regionali e Comunali vigenti. Il Servizio di Polizia Rurale è sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione operativa della Polizia Locale e della Consulenza, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. Provinciale, della A.S.L. -Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, del Consorzio di Bonifica competente, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici, del Genio Civile, del Corpo Forestale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio. Per violazioni ricadenti in procedure penali, il Sindaco, dovrà attivare tutte le procedure secondo le norme vigenti. Al Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale, spetta la facoltà di emettere ordinanze finalizzate alla tutela della sanità, del rispetto e della sicurezza dei cittadini. I provvedimenti di cui al presente regolamento devono contenere accurate indicazioni rispetto al soggetto a cui sono indirizzate, ai tempi e agli adempimenti necessari nonché delle autorità di riferimento per l'opposizione.

CAPO II° LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

ART. 3 - Difesa contro i parassiti delle piante

Gli Enti Pubblici, le Istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

a) lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

- il cancro colorato del platano,
- i la processionaria del pino;

b) lotta consigliata, contro:

- il bruco americano,
- il cancro del cipresso,
- la grafiosi e la cimice dell'olmo.

ART. 4 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:

1. Vendita di piante e sementi I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e diffusibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere adeguatamente certificate relativamente alle specifiche caratteristiche.
2. Trattamenti fito-sanitari L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) con indicato nella confezione il pericolo di morte o tossico nocivi (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o altro Ente con pari titolo. E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

CAPO III° COSTRUZIONI RURALI

ART. 5 - Aspetti urbanistici

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali e annessi rustici in Zona Agricola, è necessaria la Concessione Edilizia o Denuncia di Inizio Attività (DIA) rilasciata dal Responsabile del Servizio, in conformità alla legislazione vigente e strumenti urbanistici vigenti. Per la costruzione delle stalle si fa riferimento ai parametri stabiliti con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 (art. 50 lett. d) L.R. 23.04.2004, n. 11).

ART. 6 - Igiene negli insediamenti rurali

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

1. Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di compost o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti.
2. Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque nere prodotte devono essere gestite tramite l'installazione di una vasca Imhoff prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure utilizzando altri sistemi ammessi dalla normativa vigente.
3. E' assolutamente vietato lo spargimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, su corpi idrici superficiali; ciò é possibile solo quando le acque rispettano i limiti previsti dalle normative vigenti.
4. Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di pesticidi, antiparassitari, diserbanti, ecc., l'Azienda dovrà provvedere al loro smaltimento attraverso le strutture preposte.
5. E' fatto divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché lo scarico e l'immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee (Vedasi Allegato III punto 2)).
6. Relativamente alla igiene negli allevamenti e alla gestione dei liquami prodotti, si rimanda al Capo VI.

CAPO IV° GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE E USI DELLE RISORSE IDRICHE

ART. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.

Per superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e/o delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

ART. 8 - Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali e le loro pertinenze (chiaviche e paratoie) vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti manutentate, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento della sezione di deflusso.

Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

Nel caso di non ottemperanza alla Ordinanza Sindacale l'Amministrazione Comunale procederà alla esecuzione dei lavori ritenendo, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque e se necessario anche l'esecuzione dei lavori di escavo, deposito e spianamento del materiale di risulta previo avviso al proprietario.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.

Per la cura e la manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal competente Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dai loro Regolamenti.

A scopo esplicativo si allegano, in sintesi, gli obblighi a carico dei proprietari previsti dalla vigente norma di Legge dettata dal Regolamento sulle Bonifiche e contenuto nel R.D. 8 maggio 1904 n. 368 (Vedasi Allegato III punto 1)).

ART. 9 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati si deve osservare una distanza dal confine almeno uguale alla profondità del fosso.

Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

ART. 10 - Tombinature

Le tombinature su fossi o canali privati, possono essere effettuate solo previa autorizzazione edilizia.

Le tombinature su canali consorziali possono essere effettuate solo previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente.

Il diametro della tombinatura sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Consorzio di Bonifica in funzione della portata massima riscontrabile e comunque mai inferiore a 60 centimetri di diametro come sezione libera all'acqua. In ogni caso a monte e a valle della nuova tombinatura dovranno essere costruiti i relativi prospetti in c.a. per il contenimento del materiale di riporto evitando, in tal modo, l'ostruzione della tombinatura.

ART. 11 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di produzione di forza motrice devono essere autorizzati dal Consorzio di Bonifica competente nel caso di fossi consortili.

In tutti gli altri casi i prelievi di acqua devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati ad esigenze specifiche.

La terebrazione (scavo) di pozzi è concessa, previa richiesta, all'organo competente la Regione Veneto.

ART. 12 - Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di adacquamento non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

L'uso delle acque superficiali a scopo irriguo è diretto dal competente Consorzio di Bonifica per le acque provenienti dalla rete in loro gestione, per le acque provenienti da fossi privati si deve sempre garantire un deflusso minimo in grado di garantire, a valle dello sbarramento, le condizioni minime per la sopravvivenza della fauna acquatica. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private. E' comunque fatto divieto di bagnare le strade come definite dal Codice della strada.

CAPO V° ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART. 13 - Distanze per alberi e siepi

Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo da confini di terzi, da strade, da canali ed aree pubbliche sono stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada. Le distanze non devono essere minori di 3 metri per le piante ad alto fusto, 1,5 metri per le piante di medio fusto e 50 cm per le siepi. Vedi allegato I nelle Note Esplicative.

ART. 14 - Rami protesi e radici

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade (come definito da art. 29 Dlgs 285/1992), sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della strada) nascondendo la segnaletica, la pubblica illuminazione o compromettendo la visuale. In ogni caso l'Amministrazione Comunale potrà eseguire il taglio dei rami protesi senza preventiva autorizzazione del proprietario riservandosi di addebitare allo stesso le spese sostenute.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie e foglie di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio ed evitare la caduta degli stessi nei canali.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua o minacciare di cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

CAPO VI° IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE

ART. 15 - Stalle

I proprietari di stalle comprese quelle con annesse strutture aperte di allevamento quali paddock e recinti, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti all'Art. 5, sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale. In particolare dovranno essere rispettati i «normali livelli di tollerabilità» riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili,
- odori ed emissioni odorogene moleste,
- eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.

A seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e/o vasche di stoccaggio dei liquami.

Oltre allo stoccaggio dei liquami, il titolare dell'allevamento è tenuto a segnalare alle Autorità competenti le modalità d'uso degli stessi (spargimento su suolo agricolo come tal quale, depurazione, evaporazione), sempre nel rispetto della Normativa vigente.

Lo spargimento su suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle Leggi vigenti in merito. I silos a trincea o a platea per il contenimento del mais ceroso, devono sottostare alle stesse norme igienico sanitarie delle concimaie.

ART. 16 - Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti, o sospetti di esserlo, da malattie infettive o diffuse, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente la presenza di malattie.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusa, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dai Servizi Veterinari della A.S.L..

L'interramento è vietato, se non previa autorizzazione della Autorità Sanitaria.

ART. 17 – Detenzione di animali da cortile e da compagnia.

I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi.

I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe

Canina e alla microchippatura.

Si rimanda per quanto riguarda la detenzione degli animali da compagnia al Regolamento di Igiene Urbana Veterinaria

CAPO VII°

ESERCIZIO DEL PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 18 – Pascolo degli animali

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione sindacale.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

ART. 19 – Transumanza

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

- se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione sindacale;
- se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
- evitare le strade Statali, Regionali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200 metri. Nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata; i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza;
- essere in possesso di una Polizza Assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare;
- divieto di transito in centro urbano in presenza di percorsi alternativi.

ART. 20 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

CAPO VIII°

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

ART. 21 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

a) Colture agrarie, allevamenti e aree verdi

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

I terreni incolti devono essere sfalcati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque ,in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. I tappeti erbosi non potranno superare l'altezza di 25 cm e le siepi l'altezza di 250 cm e rientrare sempre nell'area di proprietà.

Nel caso di inadempienza il Sindaco provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando il/i proprietari di effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento.

b) Bruciatura di stoppie, erbe e simili

In zona extraurbana nel bruciare stoppie, erbe e simili, legname derivato da potature (viti e simili) particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche, si devono usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose. Si dovrà pertanto operare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria e sempre sotto stretta sorveglianza finché ci sono delle fiamme attive.

Queste operazioni sono vietate in zona urbana salvo specifiche autorizzazioni.

c) Trattamenti con prodotti chimici

L'esecuzione di trattamenti con antiparassitari, diserbanti, fitofarmaci e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui. Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato dal vento oltre i confini di proprietà;
- lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- evitare perdite di liquidi contenenti presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

d) Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuato solo da Ditte specializzate o personale abilitato che dovranno seguire la Normativa vigente a loro imposta.

L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentita solo all'interno di proprietà recintate e non accessibile a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

e) Arature

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpoderale (vicinale) (Vedasi art. 2 Dlgs 285/1992), devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale, alla banchine e ai fossi di deflusso delle acque piovane.

Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

La distanza minima dal ciglio stradale, quando non esista una scolina di perimetrazione, deve essere di cm 300.

Le arature in vicinanza di canali e fossi consorziali o interpoderali o capifosso, devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque e senza arrecare danno ai cigli.

La distanza minima delle arature dai cigli, qualora non già prevista da Norme vigenti, è di cm. 100 salvo la presenza di servitù che prevedano dimensioni diverse.

f) Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

g) Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e/o fanghi di depurazione dovranno attenersi alle Normative vigenti, relativamente ai quantitativi da utilizzare come previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque allegati C e D.

Sulle modalità e sugli orari di spargimento si fissa quanto segue:

1. Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimenti dei liquami zootecnici (da presentare alla Amministrazione Provinciale),
2. È fatto divieto di spargimento nei giorni festivi,
3. È fatto divieto di spargimento nei terreni allagati e gelati,
4. È fatto divieto di spargimento oltre il limite delle aree di rispetto definite dal succitato Allegato D,
5. Nei mesi di luglio e agosto non è possibile lo spargimento nelle ore di massima insolazione e, comunque, solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interramento,
6. La distribuzione deve essere fatta con mezzi che prevedono il contemporaneo interramento del liquame.

h) Contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

i) Utilizzazione di inerti

Il materiale di scarto di attività agronomiche (tutoli, vinacce ecc.) può essere utilizzato nel ciclo colturale produttivo mentre il materiale proveniente da spianamenti scavi ecc. può essere utilizzato per le sistemazioni agrarie previa autorizzazione sindacale.

Si ricorda che per sistemazioni agrarie si deve intendere i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria, mentre per miglioramento fondiario si intende i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria che comportano l'utilizzo di materiale di risulta che può essere utilizzato a fini industriali, opere stradali ecc. nella misura non superiore al limite di 5.000 metri cubi per ettaro.

E' da considerarsi attività di cava, regolamentata dalla Legge Regionale n. 44/82, tutto quello che non è ricompreso nel comma precedente.

In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

j) Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta funzione del territorio. In base a tali principi non è possibile lasciare i terreni in completo abbandono, che possono determinare la proliferazione di malerbe, il propagarsi di animali molesti e deturpare il paesaggio agrario circostante.

k) Atti vietati sulle strade

Le strade interpoderali (vicinali) (Vedasi art. 15 Dlgs 285/1992)devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche. Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- Il percorso con trattrici cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale,
- imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
- gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

I) Tutela della fauna e della flora

Chiunque intenda catturare o raccogliere prodotti spontanei e diffusi sul territorio come: rane, lumache, gamberi di acqua dolce, uccelli, flora spontanea, funghi, prodotti di sottobosco o altro deve rispettare la normativa vigente.

CAPO IX° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22 – Allegati

Costituiscono parte integrante del Regolamento:

- Allegato 1 - Note esplicative al Regolamento
- Allegato 2 - Procedure Amministrative e Sanzioni
- Allegato 3 - Sintesi di normative specifiche

ART. 23 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua regolare esecutività ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE

INTRODUZIONE

Il Regolamento di Polizia Rurale è un atto amministrativo e giuridico necessario alla Comunità che deve adempiere alle seguenti finalità: a) far conoscere ai cittadini le normali regole di convivenza, in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale; b) educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle norme, nell'interesse generale della cultura rurale e della vita sociale nelle campagne; c) fornire agli Organi Accertatori uno strumento chiaro, efficace e ben definito, con il quale operare.

CAPO I°

L'Art. 1 -Ambiti di applicazione, riporta gli Ambiti di applicazione che comprendono:

- tutto il territorio comunale individuato negli strumenti Urbanistici Comunali ad esclusione delle aree classificate urbane;
- le attività e le azioni di natura rurale che avvengono nelle zone individuate
- negli strumenti Urbanistici Comunali come urbane. (A titolo esemplificativo in zona extragricola vengono disciplinate la lotta contro le malattie delle piante, la detenzione di animali ad uso amatoriale, l'esercizio della pesca, ecc.).

L'Art. 2 - Gli strumenti operativi, specifica che il Regolamento è sotto la diretta responsabilità del Sindaco che si avvale della collaborazione della Polizia Locale per azioni di prevenzione, di accertamento delle violazioni, della istruttoria preliminare, della applicazione di eventuali Ordinanze Sindacali, o del Responsabile del Servizio delegato, della determinazione delle Sanzioni. La Polizia Municipale o altro organo accertatore, durante le fasi di accertamento della istruttoria preliminare può avvalersi, per ambiti di competenza, della collaborazione delle seguenti Istituzioni:

- A.R.P.A. Provinciale (Azienda Regionale di Prevenzione Ambientale),
- A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari,

- Amministrazione Provinciale,
- Consorzio di Bonifica competente,
- Azienda predisposta alla gestione dell'Acquedotto e della Fognatura,
- Corpo Forestale dello Stato e Servizi Forestali Regionali,
- Genio Civile,
- Ufficio Tecnico Comunale,
- Altro Ente o struttura che si ritenga idonea.

Nel caso di problematiche inerenti il libero deflusso delle acque risulta essenziale la definizione e catalogazione dei corsi d'acqua prodotto in allegato al vigente Piano Regolatore Generale Comunale. Si precisa che, nel caso di inosservanza di una Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale può provvedere, con personale proprio o con personale qualificato, all'esecuzione di lavori, opere o quant'altro si renda necessario, addebitando le spese sostenute, maggiorate del 10%, all'intestatario della Ordinanza Sindacale.

CAPO II°

L'Art. 3 - Difesa contro i parassiti delle piante, stabilisce che la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante deve essere effettuata sia dall'Amministrazione Comunale per il verde pubblico, sia dai privati per quanto di competenza.

Esso prevede:

1. una lotta obbligatoria, secondo le leggi vigenti, contro:
 - la processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*) prevista dal D.M. 20/05/1926;
 - il cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*), prevista dal D.L. n° 412 del 03/09/1997 e dalla D.g.r. n° 291 del 26/01/1988.
2. L'incentivazione alla lotta contro nuovi parassiti delle piante, per i quali non è ancora prevista una lotta obbligatoria; in particolare:
 - lotta contro il Bruco Americano (*Hyphantria cunea*);
 - lotta contro il cancro del cipresso (*Seiridium cardinale*)
 - lotta contro la grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi*).

Per individuare la causa del danno, le modalità di intervento, la predisposizione di un piano di lotta, l'emanazione di una Ordinanza Sindacale ad hoc, è opportuno che l'Amministrazione Comunale si avvalga della collaborazione dell'Osservatorio Fitopatologico Regionale, dei Servizi Forestali Regionali, dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o di liberi professionisti. Gli stessi Organismi potranno offrire consulenza e collaborazione, in attesa che l'Amministrazione adotti un Regolamento del Verde anche sui seguenti aspetti:

- protezione degli alberi pubblici di particolare interesse e/o dimensioni;
- direttive per la protezione del verde comunale in caso di esecuzione di opere comportanti la manomissione di sedi stradali e aree verdi su suolo pubblico;
- norme per l'applicazione di spazi verdi comunali a scopo di manifestazioni;
- potatura di alberi e siepi fiancheggianti i luoghi pubblici.

Relativamente all'**Art. 4 punto b) -Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante (Trattamenti)**, la Polizia Locale o altro organo accertatore dovrà riscontrare se l'operatore sia munito di patentino, ai sensi della D.g.r. 452 del 17/02/1998 «Nuove procedure per il rinnovo della autorizzazione all'acquisto e all'impiego di presidi sanitari» come previsto dal D.P.R. 1255 del 03/08/1968. I prodotti che necessitano di patentino riportano nella confezione il simbolo di pericolo di morte (Teschio) o tossico-novici (Croce di S. Andrea). Il patentino è rilasciato dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o altra struttura abilitata e l'operare senza autorizzazione comporta la comunicazione della violazione alla Procura della Repubblica.

CAPO III°

La verifica del rispetto dell'**Art. 5 - Aspetti urbanistici** e dell'**Art. 6 - Igiene negli insediamenti rurali**, deve esaurirsi in una Istruttoria interna fra la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale. Si presume infatti che tutti gli interventi di edificazione e ristrutturazione di fabbricati rurali e annessi rustici, effettuati in zone agricole negli ultimi vent'anni, siano dotati di concessione edilizia, abitabilità o agibilità.

Il possesso di tali requisiti consentono infatti:

- di verificare che il proprietario abbia edificato nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG relativamente alla volumetria, alle distanze, alla tipologia costruttiva, ecc.
- di verificare se il proprietario ha rispettato, in materia igienico-sanitaria, le prescrizioni della A.S.L. (Settore Igiene e Settore Veterinario), necessarie per acquisire la concessione della abitabilità e/o agibilità. Qualora l'accertamento di conformità non sia possibile con la documentazione presente in Ufficio Tecnico, la Polizia Locale può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma.

Relativamente all'**Art. 6 punto c) -Igiene negli insediamenti rurali**, si rimanda al Piano di raccolta periodica di rifiuti speciali. Nel caso di abbandono o scarico di rifiuti nelle acque si dovrà fare riferimento al comma 1, articolo 192 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Norme in Materia Ambientale - Vedi Allegato III punto 2)).

CAPO IV°

La verifica della conformità delle opere di smaltimento delle acque piovane effluenti da fabbricati rurali (**Art. 7 - Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini**) può essere effettuata, tramite il progetto depositato presso l'Ufficio Tecnico. Per vecchi fabbricati, privi di documentazione di verifica, il Sindaco, previo parere dell'Ufficio Tecnico, può emettere ordinanza di interventi sui pluviali.

Per acque piovane su superfici contermini ai fabbricati e a rischio di inquinamento, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una Ordinanza di interventi di messa a norma.

Per l'**Art. 8 - Il libero deflusso delle acque**, l'**Art. 9 - Distanze per fossi e canali** e l'**Art. 12 -Irrigazione**, l'Amministrazione Comunale, se chiamata da controversie fra confinanti, oppure se chiamata all'accertamento di violazioni, può attenersi a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III° - Della Proprietà: Capo "Delle Acque", Capo "Delle Servitù in materia di acque", Capo "Delle Servitù coattive".
- dalla L.R. n° 33 del 16/04/1985 «Norme per la Tutela dell'Ambiente» e successive modifiche e integrazioni;
- dal Regolamento dei Piani Generali di Bonifica e Tutela Territorio Rurale (PGBTTR).

Per violazioni relative all'**Art. 9 -Distanze per fossi e canali**, all'**Art. 10 Tombinature**, all'**Art. 11 Prelievo di acque correnti e da pozzi** e all'**Art. 12 Irrigazione**, accertate dalla Polizia Locale, ma di competenza di altri Organismi e Istituzioni, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

CAPO V°

Per il Capo V° vale quanto indicato per il Capo IV°.

Per l'**Art. 13 - Distanze per alberi e siepi** e l'**Art. 14 - Rami protesi e radici**, nei casi in cui l'Amministrazione è interessata a mediare controversie fra confinanti oppure è chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione, può attenersi a quanto disposto:

- dal Codice Civile Libro III – Della Proprietà: Capo "Delle distanze per gli alberi";
- dal Codice della Strada.

- dal Regolamento dei Piani Generali di Bonifica e Tutela Territorio Rurale (PGBTTR).

Per violazioni accertate dalla Polizia Locale o altro organo accertatore e di competenza di altri Organismi e Istituzioni, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

CAPO VI°

All'Art. 15 -**Stalle**, si afferma che l'emissione di rumori e odori molesti deve rispettare i normali livelli di tollerabilità. Per la valutazione della tollerabilità massima degli odori, si adotterà il principio dell'apprezzamento discrezionale senza la necessità di ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 07/08/1997 della Corte di Cassazione Penale, Prima Sezione).

La tipologia, le dimensioni e le distanze da adottare per le vasche di stoccaggio, sono previste sia dalle Norme di Attuazione del P.R.G. Comunale, sia:

- dal D.g.r. 3733 del 26/06/92 – Piano Regionale di risanamento delle acque. Modifica dell'Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici".
- Dalla Circolare Giunta Regionale n° 20 del 18/05/1993 – Note esplicative all'Allegato D. Le modalità di trattamento e di uso dei liquami e dei fanghi su suolo agricolo sono normate sia dalle sopracitate D.r.g. 3733/92 e Circolare G.R. 20/93, sia:
 - dal D.g.r. n° 3782 del 03/08/1993 – Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici – Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione";
 - dal D.L. n° 99 del 27/01/1992 «Attuazione della Direttiva CEE 86/278, concernente la protezione dell'ambiente, nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»;
 - dalla D.g.r. n° 3247 del 06/06/95 "Utilizzo di fanghi di depurazione e di altri fanghi non tossico-nocivi in agricoltura". Relativamente alle tecniche di spargimento, alle distanze di spargimento e ai periodi di spargimento si deve fare riferimento anche al presente regolamento ed alla buona pratica agricola.

Relativamente all'Art. 16 - **Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**, proprietari sono obbligati a denunciare alla Amministrazione Comunale e alla A.S.L. – Servizi Veterinari – le malattie infettive e diffuse comprese fra quelle indicate all'Art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320 del 08/02/1954 e nella Circolare n° 55 del 05/06/54 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità. Qualora la denuncia sia pervenuta alla Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà comunicarla alla A.S.L. – Servizi Veterinari.

Per lo smaltimento degli animali morti valgono le disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, con particolare riferimento al D.L. 14/12/1992.

CAPO VII°

Relativamente all'Art. 18 - **Pascolo degli animali** e all'Art. 19 - **Transumanza**, per l'esercizio del pascolo, anche se pratica poco diffusa, le principali regole da osservare riguardano:

- il divieto di pascolo su terreni altrui senza autorizzazione;
- il rispetto del Codice della Strada nell'attraversamento di strade con greggi e mandrie.

Per l'esercizio della pesca valgono le disposizioni previste dalla L.R. 28/04/1998 n° 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto».

Per l'esercizio della caccia valgono le disposizioni previste:

- dalla L.R. n° 50 del 09/12/1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»;
- dalla L.N. 11/02/1992 n°157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (1996-2001) allegato alla L.R. 27/06/1996 n° 17.

CAPO VIII°

Per tutte le attività indicate all'Art. 21 - **Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano**, la Polizia Municipale o altro organo accertatore dovrà effettuare il primo accertamento e stabilire, di volta in volta, se la violazione può essere istruita e sanzionata direttamente dal Comune o se deve essere trasmessa ad Organismi sovracomunali (Provincia, A.S.L., Procura della Repubblica, ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta ai punti B (bruciature di stoppie, erbe e simili), al punto C (Trattamenti); al punto D (uso di esche avvelenate); al punto F (spargimento di liquami); al punto K (atti vietati sulle strade), in quanto violazioni interessate da procedure penali.

ALLEGATO II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1. Accertamento delle violazioni

Le violazioni al Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Ordinanza Sindacale

A seguito del verbale di accertamento, il Sindaco o il Responsabile del Servizio delegato, possono emettere Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o la eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

3. Inadempienze

Il mancato rispetto della Ordinanza entro i termini prescritti, determina la possibilità di un intervento diretto della Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di Ditte specializzate i cui costi saranno a carico dell'inadempiente con cartella esattoriale, fatto salvo l'inoltro del provvedimento alla Autorità Giudiziaria per le conseguenti determinazioni (art. 650 Codice Penale).

CAPO II°

Relativamente all'Art. 3 – **Difesa contro i parassiti delle piante**, l'Amministrazione Comunale, dopo aver accertato la presenza dei parassiti, emetterà Ordinanza di lotta indicandone anche le modalità operative. Per gli inadempienti ed i ritardatari, ed in mancanza di interventi di Organismi superiori (Provincia, Ispettorato per l'Agricoltura, ecc.) la sorveglianza sulle operazioni e l'esecuzione della lotta potranno essere eseguite dall'Amministrazione, con spese a carico degli inadempienti.

Relativamente all'Art. 4 punto a) – **Vendita di piante e sementi**, la Polizia Locale o altro organo accertatore, accertata la mancanza di certificazione, obbliga l'intestatario di licenza a ritirare la merce dal banco vendita. La violazione al presente articolo è soggetta ad una sanzione variabile da di € 100,00 a € 500,00.

Relativamente all'Art. 4 punto b) – **Trattamenti**, la Polizia Locale o altro organo accertatore, rilevata la mancanza di patentino dell'operatore, dovrà trasmettere gli atti di indagine alla Procura della Repubblica.

CAPO III°

Relativamente all'Art. 5 – **Aspetti urbanistici**, per abusi edilizi accertati, la istruttoria è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale che applicherà le sanzioni previste dal D.Lgs. 380/2001. Per abusi commessi in aree ricadenti in ambiti di vincolo paesaggistico e ambientale sarà applicato quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – "Codice dei beni

culturali e del paesaggio”.

Le Sanzioni amministrative o penali per casi ricadenti nel presente Articolo, sono quelle previste dalle Normative vigenti.

Relativamente all'**Art. 6 – Igiene negli insediamenti rurali**, accertata la violazione, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminare, con opere o azioni di miglioramento della gestione, le cause di origine del danno. Si dovrà, in ogni caso, verificare se le violazioni sono oggetto di procedura penale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e se le violazioni hanno provocato danni ambientali da quantificare. Se non si riscontrano danni ambientali, la violazione viene comminata in sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00. Ove possibile, e nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause di danno, addebitando successivamente i costi dell'intervento all'intestatario.

CAPO IV°

Relativamente all'**Art. 7 – Acque piovane defluentanti da fabbricati rurali e da aree contermini**, valgono le procedure sanzionatorie indicate per l'Art. 6.

Relativamente all'**Art. 8 – Il libero deflusso delle acque**, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica, trasmettendo agli stessi gli atti di accertamento. Per violazioni di competenza del Comune, il Sindaco emetterà Ordinanza di eliminazione delle cause del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause del danno e all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza. Per questo tipo di violazione verrà applicata una Sanzione amministrativa variabile da € 150,00 a € 900,00.

Relativamente all'**Art. 9 – Distanze per fossi e canali**, premesso che generalmente si tratta di rapporti conflittuali tra privati, il contenzioso deve essere risolto dal Giudice di Pace o dal Giudice Ordinario. L'Amministrazione dovrà accertare che la violazione non abbia arrecato danni al territorio e alle strutture pubbliche; nel qual caso si ricade nella procedura sanzionatoria prevista per l'Art. 8.

Relativamente all'**Art. 10 – Tombinature**, valgono le procedure sanzionatorie previste per l'Art. 5 e l'Art. 8.

Relativamente all'**Art. 11 – Prelievo di acque correnti e da pozzi**, il Comune, qualora abbia accertato la violazione, dovrà informare gli Organismi di competenza il Consorzio di Bonifica ed il Genio Civile.

Relativamente all'**Art. 12 – Irrigazione**, le violazioni di competenza del Servizio di Polizia Rurale vengono sanzionate per un importo da € 100,00 a € 500,00.

CAPO V°

Relativamente all'**Art. 13 – Distanze per alberi e siepi**, la violazione accertata avvia le seguenti procedure:

1. verificare se la violazione interessa altri Organismi e, in caso affermativo, trasmetterne gli atti;
2. una eventuale Ordinanza di ripristino delle distanze;
3. una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; la oblazione in via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Per l'**Art. 14 – Rami protesi e radici**, valgono le stesse procedure sanzionatorie previste per l'Art. 13.

CAPO VI°

Relativamente all'**Art. 15 – Stalle**, l'accertamento di violazione comporta:

- la verifica urbanistica con la procedura indicata per l'Art. 5;
- la valutazione di tollerabilità per odori e proliferazione di insetti molesti. Per la valutazione della tollerabilità si adotta possibilmente il principio dell'apprezzamento discrezionale, senza ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 7 Agosto 1997 della Corte di Cassazione Penale, I^a Sezione ed eventuali successive pronunce analoghe in materia);
- eventuale Ordinanza di adozione di accorgimenti tecnici atti a ridurre le cause di danno;
- una Sanzione Amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Relativamente all'**Art. 16 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti**, l'accertamento della presenza della malattia da parte della Polizia Giudiziaria e/o Veterinaria comporta l'immediata comunicazione alla Autorità Sanitaria che gestirà il caso.

Relativamente all'**Art. 17 – Detenzione di animali ad uso amatoriale**, la violazione di uno degli adempimenti citati nell'Articolo comporta la notifica al proprietario di apposita ordinanza atta all'eliminazione della causa oggetto di violazione. L'inadempienza della ordinanza prevede una sanzione Amministrativa da € 100,00 a € 500,00; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore. E' previsto, nel caso di ulteriore inadempienza, l'intervento della Autorità Sanitaria e l'allontanamento temporaneo degli animali con spese a carico del proprietario.

CAPO VII°

Relativamente all'**Art. 18 – Pascolo degli animali**, la violazione per pascolo abusivo in terreni demaniali è quantificata da € 100,00 a € 500,00; oppure da quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada; la oblazione per via breve è pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, secondo la maggior convenienza per il trasgressore.

Relativamente all'**Art. 19 – Transumanza**, il mancato rispetto di una delle norme indicate comporta una Sanzione Amministrativa da € 100,00 a € 500,00 oppure da quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Relativamente all'**Art. 20 – Esercizio di caccia e pesca**, valgono le procedure e le sanzioni previste dalle vigenti Leggi Statali e Regionali.

CAPO VIII°

Relativamente all'**Art. 21 -Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano**, dopo aver accertata la violazione, la Polizia Municipale o altro organo accertatore provvederà:

- per violazioni che ricadono in procedure penali, alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti o Organismi, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso affermativo, alla quantificazione del danno e alla emissione di Ordinanza, se ancora operativamente possibile, il risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;
- a comminare al trasgressore una sanzione articolata nel modo seguente:
 - punto a) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00
 - punto b) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00

- punto c) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00
- punto d) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00
- punto e) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00
- punto f) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00
- punto g) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00
- punto h) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00
- punto i) la sanzione sarà determinata dalla Normativa Vigente
- punto j) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00
- punto k) sanzione amministrativa variabile da € 100,00 a € 500,00

ALLEGATO III
SINTESI DI NORMATIVE SPECIFICHE
REGIO DECRETO N. 368 del 8 MAGGIO 1904

Sintesi degli obblighi a carico dei proprietari contenuti nel Regio Decreto del 08/05/1904 n. 368.

1) SONO VIETATI:

- la coltivazione e lo smovimento del terreno a distanza minore di 2 metri dagli argini o dai cigli degli scoli consorziali;
- l'apertura di fossi e qualunque escavo a distanza minore di 2 metri dagli argini dai cigli degli scoli consorziali;
- qualunque opera o atto che alteri lo stato, la forma, la resistenza degli argini degli scoli consorziali;
- qualunque ingombro degli alvei dei canali di bonifica con terra o materiali di qualsiasi genere e lo scarico di sostanze inquinanti;
- qualunque ingombro sul piano viabile delle strade di bonifica;
- l'abbruciamento di stoppie che arrechino danno alle opere di bonifica.

2) SONO VIETATI A CHI NON POSSIEDA REGOLARE CONCESSIONE:

- la piantagione nelle banchine e sugli argini dei canali di bonifica;
- lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi o qualsiasi legno secco o verde;
- l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
- il transito con bestiame nei corsi d'acqua e sugli argini;
- qualsiasi apertura, rottura o modificazione alle sponde o agli argini dei canali per derivazione d'acqua e qualsiasi scarico civile od industriale;
- qualsiasi modifica alle derivazioni già esistenti regolarmente concesse;
- la formazioni di rampe di salita o discesa dai corpi arginali, la costruzione di ponti anche provvisori sui corsi d'acqua.

3) I POSSESSORI O COLTIVATORI DEI FONDI DEBBONO:

- tenere ben espurgati i fossi privati e gli sbocchi negli scoli di bonifica;
- aprire tutti i nuovi fossi che siano necessari allo scolo delle acque che si raccolgono sui fondi;
- estirpare almeno due volte all'anno le erbe che nascono nei fossi;
- mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- lasciare libera una zona di 2 metri in ogni lato, del corso d'acqua, per il deposito del materiale proveniente dagli espurghi od altri lavori di manutenzione;

- tagliare i rami delle piante che sporgendo sui corsi d'acqua producano difficoltà al servizio;
- lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi o canali di scolo privati e consorziali.

DECRETO LEGISLATIVO n. 152 DEL 3 APRILE 2006
NORME IN MATERIA AMBIENTALE

ARTICOLO 192

(Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora le responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad Amministratori o Rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa secondo le previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Articolo 255

Abbandono di rifiuti - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256 comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192 commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 € a 620,00 €. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 155,00 €.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231 comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187 comma 3, è punito con la pena all'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192 comma 3 ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187 comma 3.

Allegati:

 (http://comune.cona.ve.it/italiapa/attachments/article/60/polizia_rurale_allegato.gif) Distanze legali degli alberi dai confini

(http://comune.cona.ve.it/italiapa/attachments/article/60/polizia_rurale_allegato.gif)

[] 113
kB